

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XVII LEGISLATURA —————

N. 280

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto del Presidente della Repubblica
concernente regolamento recante statuto dell'Ispettorato
nazionale del lavoro

*(Parere ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 26 febbraio 2016)



*Il Ministro
per le riforme costituzionali
e i rapporti con il Parlamento*

DRP/I/XVII/D182/16

Roma, 26 febbraio 2016

Sen.
Pietro Grasso
Presidente del
Senato della Repubblica
R O M A

Gentile Presidente,
trasmetto, al fine dell'espressione del parere da parte
delle competenti Commissioni parlamentari, lo schema di decreto del
Presidente della Repubblica recante "Statuto dell'Ispettorato nazionale
del lavoro", approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il
23 dicembre 2015.
Con salute

Maria Elena Boschi

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Lo schema di statuto dell'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, previsto dall'art. 2 del D.Lgs. n. 149/2015, è adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della L. n. 400/1988 e prevede il concerto fra Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

L'articolo 1 ribadisce alcuni contenuti del decreto istitutivo, specificando che l'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile, è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti. Inoltre si evidenzia che all'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo.

L'articolo 2 riporta indicazione dei fini istituzionali dell'Ispettorato, il quale svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL e le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo. Tale disposizione, si ricorda, prevede che l'Ispettorato esercita, in particolare, le seguenti funzioni e attribuzioni:

- a) esercita e coordina su tutto il territorio nazionale, sulla base di direttive emanate dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, ivi compresa la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nei limiti delle competenze già attribuite al personale ispettivo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e gli accertamenti in materia di riconoscimento del diritto a prestazioni per infortuni su lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali, delle caratteristiche dei vari cicli produttivi ai fini della applicazione della tariffa dei premi;
- b) emana circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria, previo parere conforme del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nonché direttive operative rivolte al personale ispettivo;
- c) propone, sulla base di direttive del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettua il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- d) cura la formazione e l'aggiornamento del personale ispettivo, ivi compreso quello di INPS e INAIL;
- e) svolge le attività di prevenzione e promozione della legalità presso enti, datori di lavoro e associazioni finalizzate al contrasto del lavoro sommerso e irregolare ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
- f) esercita e coordina le attività di vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle norme di recepimento delle direttive di prodotto e cura la gestione delle vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;



g) svolge attività di studio e analisi relative ai fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e alla mappatura dei rischi, al fine di orientare l'attività di vigilanza;

h) gestisce le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 8, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;

i) svolge ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, ad esso demandata dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali;

l) riferisce al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, all'INPS e all'INAIL ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle predette amministrazioni;

m) ferme restando le rispettive competenze, si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi.

L'articolo 3 individua gli organi dell'ispettorato – e cioè direttore, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori – stabilendo che gli stessi restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta.

Per quanto riguarda l'incarico di direttore dell'ispettorato, affidato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, è previsto che lo stesso è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'ispettorato.

Circa il consiglio di amministrazione, nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e composto da quattro componenti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo, in possesso di provata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale, si prevede che:

- un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti;
- uno dei componenti del consiglio di amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente;
- con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico;
- alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'ispettorato;
- i componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.

In relazione al collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto istitutivo, si prevede che lo stesso:

- è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti;
- il presidente del collegio è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze;
- ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.



Da ultimo si ribadisce, quanto previsto dal decreto istitutivo circa la determinazione del compenso dei componenti del collegio dei revisori con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

L'articolo 4 individua le funzioni del direttore dell'Ispettorato. Allo stesso è rimessa la rappresentanza legale dell'Ispettorato, lo dirige e ne è responsabile.

Il direttore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo e dall'articolo 8, comma 4 lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dallo statuto ad altri organi e in particolare:

- a) presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Ispettorato, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro;
- b) stipula la convenzione di cui all'articolo 10 dello statuto;
- c) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;
- d) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'articolo 10 dello statuto, le scelte strategiche dell'Ispettorato;
- e) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;
- f) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la sottoscrizione dei protocolli di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, comma 4, del decreto istitutivo;
- g) definisce linee di condotta e programmi ispettivi periodici e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro ai sensi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo.

Si specifica inoltre che il direttore è responsabile dell'attività e dei risultati conseguiti dall'Ispettorato, anche sulla base di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 10 dello statuto e che trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in materia di responsabilità dirigenziale.

Da ultimo si prevede che il direttore può nominare un dirigente di ufficio dirigenziale generale quale suo vicario per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

L'articolo 5 individua invece le competenze del consiglio di amministrazione. In particolare il consiglio:

- a) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1 milione di euro;
- b) coadjuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
- c) valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del direttore.

Le successive disposizioni disciplinano il funzionamento del consiglio. In particolare si prevede che:



- il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno;
- su specifici argomenti, il presidente ha facoltà di invitare ad assistere alle sedute del consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare;
- l'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.
- il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno tre membri. In mancanza dell'avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, sono oggetto di discussione esclusivamente gli argomenti individuati all'unanimità;
- sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente;
- le sedute del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età;
- le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che lo presiede;
- delle sedute del consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale.

L'articolo 6 individua le competenze del collegio dei revisori, rinviando in particolare all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.

I membri del collegio assistono, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6, dello statuto.

L'articolo 7 stabilisce le regole di funzionamento del collegio, il quale è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due membri. Anche in tal caso si rende possibile una riunione del collegio attraverso una partecipazione "a distanza". Si prevede inoltre che le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Ispettorato.

L'articolo 8 introduce disposizioni in materia di dirigenza. A tal proposito si prevede che i dirigenti dell'Ispettorato:

- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;



b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;

c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

L'articolo 9 stabilisce che l'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di Valutazione della Performance nonché del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L'articolo 10 disciplina la convenzione da stipularsi tra Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'Ispettorato. A tal proposito si prevede che la stessa definisca gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle attività ad essa demandate e con particolare riferimento alla attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre anni. Più specificatamente è poi previsto che la convenzione definisca altresì:

a) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato;

b) le strategie per il miglioramento dei servizi;

c) le modalità di verifica dei risultati di gestione;

d) le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

Da ultimo la disposizione consente che i contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possano essere oggetto di modifica, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.

L'articolo 11 individua i poteri ministeriali di vigilanza, evidenziando in particolare l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di attività dell'Ispettorato, l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di dati e notizie e l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

L'articolo 12 individua i mezzi finanziari a disposizione dell'Ispettorato. In particolare le entrate sono individuate ai sensi degli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto istitutivo e da ogni altra eventuale risorsa.

L'articolo 13 introduce invece i principi che devono regolare il bilancio dell'Ispettorato. La disposizione stabilisce che, entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre il direttore, previa delibera del consiglio di amministrazione, trasmette il bilancio preventivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo definisce le modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio. È altresì previsto che, entro il 15 aprile, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 30 aprile, il direttore, previa delibera del consiglio di amministrazione, trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il



Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo è elemento di valutazione dell'operato del direttore. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ispettorato entro dieci giorni dall'approvazione. Da ultimo si rinvia ai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo per la disciplina di dettaglio circa le modalità di redazione del bilancio dell'Ispettorato.

L'articolo 14, da ultimo, stabilisce che ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Ispettorato uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo e ai codici di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'articolo 15 prevede, infine, che lo statuto entri in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.



RELAZIONE TECNICA

Lo schema di Statuto viene emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante "Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183", che prevede l'istituzione di una Agenzia unica delle ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro". Lo Statuto ha l'obiettivo di individuare i fini istituzionali dell'Ente, declinare le competenze degli organi, definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili. L'emanazione dello Statuto non genera nuovi e maggiori oneri per la finanza pubblica, che non siano già stati previsti dal decreto legislativo n. 149 del 2015 istitutivo dell'Ispettorato.


La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 2434, ha avuto esito

POSITIVO

NEGATIVO

Il Regionale Generale del Comune di

8 GEN. 2016



SCHEMA DI STATUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 149 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

Referente AIR: Dott.ssa Maria Teresa Lotti – Ufficio Legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

ANALISI DI IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

Sezione I – Contesto e obiettivi dell'intervento di regolamentazione

A) Rappresentazione del problema da risolvere e delle criticità constatate, anche con riferimento al contesto internazionale ed europeo, nonché delle esigenze sociali ed economiche considerate.

L'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 chiede l'emanazione dello Statuto della Agenzia unica per le ispezioni del lavoro, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999, ivi compresa la definizione, tramite convenzione da stipularsi tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il direttore dell'Ispettorato, degli obiettivi specificamente attribuiti a quest'ultimo.

Con esso si vuole regolamentare anzitutto l'attività degli organi dell'Ispettorato, declinando le competenze assegnate al direttore, al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori.

Di rilievo sono le disposizioni dell'art. 10, che definisce i contenuti della convenzione da stipularsi tra l'Ispettorato e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e l'art. 13 che disciplina i principi di redazione del bilancio dell'Ispettorato.

B) Indicazione degli obiettivi (di breve, medio o lungo periodo) perseguiti con l'intervento normativo

L'intervento persegue l'obiettivo di informare l'attività dell'Ispettorato a regole essenziali volte anzitutto a declinare, in conformità al decreto legislativo n. 149 del 2015, le competenze degli organi del nuovo Ente, nonché a definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e per lo svolgimento degli adempimenti contabili.

C) Descrizione degli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati e di monitorare l'attuazione dell'intervento nell'ambito della VIR

Gli indicatori che consentiranno di verificare il grado di raggiungimento degli obiettivi indicati sono dati dall'assenza di criticità, anche di carattere interpretativo, in ordine alla definizione delle competenze degli organi, alle modalità procedurali da seguire per lo svolgimento degli adempimenti contabili nonché di all'ambito dei poteri di vigilanza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali (approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, approvazione dei programmi di attività dell'Ispettorato, emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, acquisizione di dati e notizie e l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere).

D) Indicazione delle categorie dei soggetti, pubblici e privati, destinatari dei principali effetti dell'intervento regolatorio

I principali destinatari del provvedimento sono gli organi dell'Ispettorato ed il personale, anche dirigenziale, da esso dipendente.



Sezione II – Le procedure di consultazione precedenti l'intervento

Lo Statuto è stato elaborato, conformemente a quanto richiesto dal decreto legislativo n. 149 del 2015, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

Il concerto ha permesso di "affinare" alcuni contenuti dello Statuto al fine di renderlo maggiormente aderente alle esigenze per quali è richiesto.

Sezione III - Valutazione dell'opzione di non intervento di regolamentazione (opzione zero)

Lo Statuto è espressamente richiesto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015.

Sezione IV - Opzioni alternative all'intervento regolatorio

Non sono possibili opzioni alternative all'intervento regolatorio in quanto richiesto dal decreto istitutivo, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

Sezione V - Giustificazione dell'opzione regolatoria proposta e valutazione degli oneri amministrativi e dell'impatto sulle PMI

A) Gli Svantaggi e i vantaggi dell'opzione prescelta, per i destinatari diretti e indiretti, a breve e a medio-lungo termine, adeguatamente misurati e quantificati, anche con riferimento alla possibile incidenza sulla organizzazione e sulle attività delle pubbliche amministrazioni, evidenziando i relativi vantaggi collettivi netti e le relative fonti di informazione

Non sono rinvenibili svantaggi in relazione alla definizione del provvedimento, peraltro richiesto espressamente dal Legislatore. I vantaggi consistono nella concreta possibilità di funzionamento dell'Ispektorato secondo metodi e procedure formalizzate, assicurando ambiti di competenza certi.

B) Individuazione e la stima degli effetti dell'opzione prescelta sulle micro, piccole e medie imprese.

Grazie all'adozione dello Statuto ed alla concreta possibilità di "funzionamento" dell'Ispektorato sarà possibile un più efficace coordinamento della vigilanza in materia di lavoro e legislazione sociale, secondo le modalità indicate dal decreto legislativo n. 149 del 2015.

In particolare si segnala che l'assenza di coordinamento nella fase di programmazione dell'azione ispettiva produce effetti negativi soprattutto sulle aziende di medie e piccole dimensioni che sono maggiormente esposte, specie nel settore terziario, ad iniziative estemporanee di vigilanza.

Tale criticità è destinata ad essere superata in ragione della individuazione di un unico soggetto deputato alla programmazione dell'azione di vigilanza.

C) Indicazione e stima degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese. Per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione.

L'intervento non introduce nuovi oneri informativi nei confronti della pubblica amministrazione a carico di cittadini e imprese.

D) Condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui comunque occorre tener conto per l'attuazione (misure di politica economica ed aspetti economici e finanziari suscettibili di incidere in modo significativo sull'attuazione dell'opzione regolatoria prescelta; disponibilità di adeguate risorse amministrative e gestionali; tecnologie utilizzabili, situazioni ambientali e aspetti socio-culturali da considerare per quanto concerne l'attuazione della norma prescelta, ecc.)



Non sono rinvenibili particolari condizioni e fattori incidenti sui prevedibili effetti dell'intervento regolatorio, di cui occorre tener conto. L'adozione dello Statuto consentirà, viceversa, il funzionamento dell'Ispettorato attraverso l'introduzione di una disciplina fondamentale di riferimento, sia per gli organi che per il personale da esso dipendente.

Sezione VI – Incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del paese

L'intervento in esame non ha incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato e sulla competitività del Paese se non indirettamente in conseguenza della possibilità di funzionamento dell'Ispettorato e quindi della possibilità di arginare maggiormente fenomeni di concorrenza sleale attraverso la repressione delle violazioni in materia di lavoro e legislazione sociale.

Sezione VII - Modalità attuative dell'intervento di regolamentazione

A) I soggetti responsabili dell'attuazione dell'intervento regolatorio

Il soggetto responsabile dell'intervento regolatorio è il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e il con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.

B) Le azioni per la pubblicità e per l'informazione dell'intervento (con esclusione delle forme di pubblicità legale degli atti già previste dall'ordinamento)

Il testo potrà essere diffuso in rete tramite il sito Internet Istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Lo stesso potrà essere oggetto di puntuali interventi informativi presso gli stakeholders.

C) Strumenti e modalità per il controllo e il monitoraggio dell'intervento regolatorio

Il decreto non prevede strumenti di controllo e monitoraggio dell'intervento regolatorio.

D) I meccanismi eventualmente previsti per la revisione dell'intervento regolatorio;

Non sono previsti espressamente meccanismi di revisione dell'intervento regolatorio.

E) Gli aspetti prioritari da monitorare in fase di attuazione dell'intervento regolatorio e considerare ai fini della VIR.

Come stabilito dal DPCM 19 novembre 2009, n. 212 recante: "Disciplina attuativa della verifica dell'impatto della regolamentazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246", il Ministero del lavoro e politiche sociali effettuerà la verifica dopo un biennio dalla entrata in vigore dell'intervento, nell'ambito della quale verranno presi in esame prioritariamente i seguenti aspetti:

- raggiungimento delle finalità poste alla base dell'atto normativo e specificate nella rispettiva relazione AIR;
- stima degli effetti prodotti sui cittadini, sulle imprese in termini di riduzione dei margini di duplicazione degli interventi. A tal fine la unificazione delle banche dati consentirà la rilevazione puntuale del fenomeno per gli anni pregressi e del progressivo ridimensionamento atteso;
- individuazione di eventuali criticità e loro riconducibilità a lacune insite nell'atto normativo, ovvero a problemi relativi alla fase di attuazione dell'atto stesso.



ANALISI TECNICO-NORMATIVA

Amministrazione proponente: Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Titolo: SCHEMA DI STATUTO DI CUI ALL'ARTICOLO 2, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO 14 SETTEMBRE 2015, N. 149 RECANTE DISPOSIZIONI PER LA RAZIONALIZZAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE DELL'ATTIVITA' ISPETTIVA IN MATERIA DI LAVORO E LEGISLAZIONE SOCIALE, IN ATTUAZIONE DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 2014, N. 183.

Indicazione del referente dell'Amministrazione proponente:

D. ssa Maria Teresa Lotti – funzionario amministrativo area III del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Tel. 06.48161462 - 463

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) *Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.*

Lo schema di Statuto in esame viene emanato in attuazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 recante “*Disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge 10 dicembre 2014, n. 183*”. Il decreto n. 149 del 2015 istituisce una Agenzia unica delle ispezioni del lavoro, denominata “*Ispettorato nazionale del lavoro*” e lo Statuto persegue l'obiettivo di informare l'attività dell'Ente a regole essenziali volte anzitutto a declinare le competenze degli organi, a definire le modalità procedurali per il loro funzionamento e a definire le procedure di svolgimento degli adempimenti contabili.

Atteso quanto sopra, il provvedimento in esame risulta in linea e in perfetta coerenza con l'obiettivo del Governo, atteso che trattasi di una necessaria opera di regolamentazione finalizzata a consentire l'avvio e il funzionamento dell'Ispettorato.

2) *Analisi del quadro normativo nazionale.*

La materia relativa all'organizzazione e alle attività dei servizi ispettivi del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, dell'Inps e dell'Inail è attualmente disciplinata dalle seguenti fonti:

Decreto legislativo 23 aprile 2004 n. 124 recante “*Razionalizzazione delle funzioni ispettive in materia di previdenza sociale e di lavoro, a norma dell'articolo 8 della L. 14 febbraio 2003, n. 30*”.

D.P.R. 19 marzo 1955 n. 520 recante “*Riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale*”.

Legge 11 novembre 1983 n. 638 recante “*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, recante misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini*”.



D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 recante "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali".

Decreto Legislativo 23 febbraio 2000 n. 38 recante "Disposizioni in materia di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, a norma dell'articolo 55, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144".

Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n. 81 recante "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro".

3) *Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.*

Il presente schema di Statuto non incide sulla normativa primaria o secondaria vigente.

4) *Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.*

Non vi sono incompatibilità con l'ordinamento costituzionale. Il provvedimento è stato predisposto nel rispetto dei principi costituzionali e di quanto previsto dall'art. 2, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2015 e in conformità ai principi stabiliti dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

5) *Analisi della compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.*

Le disposizioni dello Statuto non incidono sulle competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli Enti locali.

6) *Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.*

L'intervento normativo è conforme ai principi previsti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Non si rilevano, pertanto, profili di incompatibilità con le competenze e le funzioni delle Regioni ordinarie ed a statuto speciale nonché degli Enti locali, né di incompatibilità con i principi di sussidiarietà, di differenziazione e di adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

7) *Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.*

L'intervento normativo non contiene rilegificazioni di norme delegificate e non sono stati utilizzati strumenti di semplificazione normativa.

8) *Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.*

Non risultano presentati ed essere all'esame del Parlamento progetti di legge che vertono su materia analoga.

9) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.*

Le disposizioni contenute nel provvedimento in esame non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale. In particolare è possibile ritenere conforme



l'intervento normativo con i più recenti principi che la Corte costituzionale ha affermato nella sentenza n. 384/2005. Sul punto si cita fra tutti il principio, contenuto nella predetta sentenza, secondo il quale *"poiché le funzioni di vigilanza ineriscono a materie di competenza statale, da esercitare mediante personale e strutture statali già esistenti, non risulta necessario il coinvolgimento delle Regioni, né vengono dedotte peculiarità locali tali da rendere necessarie funzioni non unitarie in materia di lavoro e di previdenza sociale"*.

Non risultano pendenti giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) *Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.*

Il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con l'ordinamento europeo.

11) *Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano in corso procedure di infrazione nei confronti dell'Italia nella materia trattata dal provvedimento in esame.

12) *Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.*

Il provvedimento in esame non presenta profili di incompatibilità con gli obblighi internazionali.

13) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità Europee sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) *Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.*

Non risultano pendenti giudizi innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

15) *Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.*

Non vi sono indicazioni al riguardo in quanto trattasi di materia demandata a ciascuno Stato membro.

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITÀ SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) *Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.*

Il provvedimento non introduce nuove definizioni normative.



- 2) *Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.*

È stata verificata la correttezza dei riferimenti normativi.

- 3) *Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.*

Non si è fatto ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a normative esistenti.

- 4) *Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.*

Non sono previsti interventi abrogativi impliciti

- 5) *Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.*

Non sono presenti disposizioni aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

- 6) *Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.*

Non risultano altre deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

- 7) *Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.*

È prevista l'adozione dei decreti concernenti l'organizzazione delle risorse umane e strumentali per il suo funzionamento e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale relativa alla sua gestione entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo n. 149 del 2015.

- 8) *Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.*

Per la predisposizione dell'intervento normativo sono stati utilizzati dati nella disponibilità dell'Amministrazione proponente.



Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 1, comma 7, lettera l), della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, che prevede l'istituzione, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro;

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, che prevede l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica per l'adozione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro;

Visto l'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che stabilisce i principi e i criteri in conformità dei quali lo statuto deve essere adottato;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del.....;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del.....;

Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione

EMANA

il seguente regolamento

Articolo 1
(Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro)

1. È emanato lo statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro, allegato al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante.



2. Lo statuto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

ALLEGATO

STATUTO DELL'ISPettorato NAZIONALE DEL LAVORO

Articolo 1

(Ispettorato nazionale del lavoro)

1. L'Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata "Ispettorato nazionale del lavoro", di seguito "Ispettorato", istituito ai sensi del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, di seguito denominato decreto istitutivo, ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile.
2. L'Ispettorato è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti, che lo esercita secondo le modalità previste dalla legge.
3. L'attività dell'Ispettorato è disciplinata dal decreto istitutivo e dal presente statuto.
4. All'Ispettorato si applica l'articolo 1 del testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato di cui al regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 secondo quanto previsto dall'articolo 9 del decreto istitutivo.
5. L'Ispettorato ha la sua sede centrale in Roma e un massimo di ottanta sedi territoriali individuate dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo.

Articolo 2

(Fini istituzionali)

1. L'Ispettorato svolge le attività ispettive già esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dall'INAIL e le funzioni previste dall'articolo 2, comma 2, del decreto istitutivo.

Articolo 3

(Organi)

1. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto istitutivo, sono organi dell'Ispettorato e restano in carica per tre anni rinnovabili per una sola volta:
 - a) il direttore;
 - b) il consiglio di amministrazione;
 - c) il collegio dei revisori.
2. L'incarico di direttore dell'Ispettorato, affidato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto istitutivo, è incompatibile con altri rapporti di lavoro subordinato pubblico o privato o di lavoro autonomo, nonché con qualsiasi altra attività professionale privata, anche occasionale, che possa entrare in conflitto con gli scopi e i compiti dell'Ispettorato.
3. Il consiglio di amministrazione è nominato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali ed è composto da quattro componenti individuati ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo, in possesso di provata esperienza e professionalità, almeno quinquennale, nell'attività di vigilanza in materia di lavoro e di legislazione sociale. Un componente ciascuno è indicato dall'INPS e dall'INAIL in rappresentanza dei predetti Istituti. Uno dei componenti del consiglio di



amministrazione svolge, su designazione del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le funzioni di presidente. Con le medesime modalità di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto istitutivo si procede alla sostituzione dei singoli componenti cessati per qualsiasi causa dall'incarico. Alle sedute del consiglio di amministrazione partecipa il direttore dell'Ispettorato. I componenti cessano dalle funzioni allo scadere del triennio, anche se nominati nel corso dello stesso in sostituzione di altri.

4. Il collegio dei revisori, nominato con le modalità di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto istitutivo, è composto dal presidente, da due membri effettivi e due supplenti. Il presidente del collegio è nominato dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai membri del collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile.

5. Il compenso dei componenti del collegio dei revisori è determinato con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, a valere sugli ordinari stanziamenti di bilancio dell'Ispettorato.

Articolo 4

(Competenze del direttore)

1. Il direttore ha la rappresentanza legale dell'Ispettorato e ne è responsabile. Il direttore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto istitutivo e dall'articolo 8, comma 4 lettera a), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, svolge tutti i compiti non espressamente assegnati dalle disposizioni di legge e dal presente statuto ad altri organi e in particolare:

a) presenta al consiglio di amministrazione gli atti generali che regolano il funzionamento dell'Ispettorato, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento di ammontare superiore a 1 milione di euro;

b) stipula la convenzione di cui all'articolo 10;

c) determina gli indirizzi e i programmi generali necessari per raggiungere i risultati previsti dalla convenzione e attribuisce le risorse necessarie per l'attuazione dei programmi e dei progetti;

d) determina, anche in attuazione della convenzione di cui all'articolo 10, le scelte strategiche dell'Ispettorato;

e) provvede, nei limiti e con le modalità previsti dalle norme di legge, dai contratti collettivi e dai decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo, al conferimento degli incarichi dirigenziali di livello generale;

f) determina le forme e gli strumenti di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche, ivi inclusa la sottoscrizione dei protocolli di cui all'articolo 7, comma 4 e 11, comma 4, del decreto istitutivo;

g) **definisce linee di condotta e programmi ispettivi periodici e gestisce le spese di funzionamento del Comando carabinieri per la tutela del lavoro ai sensi di cui all'articolo 6, comma 4, del decreto istitutivo.**

2. Il direttore è responsabile dell'attività e dei risultati conseguiti dall'Ispettorato, anche sulla base di quanto previsto dalla convenzione di cui all'articolo 10. Trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

3. Il direttore può nominare un dirigente di ufficio dirigenziale generale quale suo vicario per l'esercizio delle competenze di cui al presente articolo in caso di assenza dal servizio o di impedimento temporaneo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Articolo 5

(Competenze del consiglio di amministrazione)

1. Il consiglio di amministrazione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, del decreto istitutivo:



- a) delibera, su proposta del direttore, il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa ed investimento superiori ad 1 milione di euro;
- b) coadiuva il direttore nell'esercizio delle attribuzioni ad esso conferite;
- c) valuta ogni questione posta all'ordine del giorno su richiesta del direttore.
2. Il consiglio di amministrazione si riunisce su convocazione del suo presidente ogniqualvolta egli lo ritenga necessario e comunque almeno quattro volte all'anno.
3. Su specifici argomenti, il presidente ha facoltà di invitare ad assistere alle sedute del consiglio di amministrazione i rappresentanti di altre amministrazioni o agenzie, nonché esperti, interni ed esterni, nelle materie da trattare.
4. L'avviso di convocazione, contenente la data, il luogo della seduta, l'ora della stessa e l'ordine del giorno deve essere inviato, tramite raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima della data fissata per la seduta e, in caso d'urgenza, almeno dodici ore prima.
5. Il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno tre membri. In mancanza dell'avviso di convocazione, il consiglio di amministrazione si intende regolarmente costituito quando siano intervenuti alla seduta tutti i suoi componenti. In questa ipotesi, sono oggetto di discussione esclusivamente gli argomenti individuati all'unanimità.
6. Sono considerati presenti, altresì, i componenti che partecipano a distanza alla riunione, attraverso strumenti telematici che assicurino idonei collegamenti, tali da consentire la regolare partecipazione ai lavori. In tal caso, la riunione del consiglio di amministrazione si considera tenuta nel luogo dove si trova il presidente.
7. Le sedute del consiglio di amministrazione sono presiedute dal presidente o, in sua assenza, dal componente più anziano di età.
8. Le deliberazioni di competenza del consiglio di amministrazione sono prese a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di colui che lo presiede.
9. Delle sedute del consiglio di amministrazione è redatto apposito verbale.

Articolo 6

(Competenze del collegio dei revisori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto istitutivo, il collegio dei revisori svolge i compiti di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123.
2. I membri del collegio assistono, senza diritto di voto, alle sedute del consiglio di amministrazione. Sono considerati presenti anche i componenti che assistono a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6.

Articolo 7

(Funzionamento del collegio dei revisori)

1. Il collegio dei revisori è convocato dal presidente, anche su richiesta dei componenti, ogniqualvolta lo ritenga necessario e comunque almeno ogni trimestre e si intende regolarmente costituito quando alla seduta sono presenti almeno due membri.
2. Compatibilmente con le attività da svolgere, si considerano presenti anche i componenti che partecipano a distanza alla riunione, purché collegati con le modalità di cui all'articolo 5, comma 6.
3. Le sedute del collegio debbono risultare da apposito verbale che viene trascritto sul libro dei verbali del collegio, custodito presso l'Ispettorato.

Articolo 8

(Dirigenza)

1. I dirigenti dell'Ispettorato:



- a) curano l'attuazione degli indirizzi e dei programmi generali predisposti dal direttore per l'attuazione della convenzione, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi e di gestione ed esercitando i relativi poteri di spesa;
- b) formulano proposte ed esprimono pareri al direttore;
- c) dirigono, controllano e coordinano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- d) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici.

Articolo 9

(Organismo indipendente di valutazione della performance e Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni)

1. L'Ispettorato si avvale dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance nonché del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 10

(Convenzione con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali)

1. Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto istitutivo e dell'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, il direttore dell'Ispettorato stipula con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali una specifica convenzione che definisce gli obiettivi attribuiti all'Ispettorato nell'ambito delle attività ad essa demandate e con particolare riferimento alla attività di contrasto al lavoro nero e irregolare, in un arco non superiore a tre anni.

2. La convenzione di cui al comma 1 definisce altresì:

- a) le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi assegnati all'Ispettorato;
- b) le strategie per il miglioramento dei servizi;
- c) le modalità di verifica dei risultati di gestione;
- d) le modalità necessarie ad assicurare al Ministro del lavoro e delle politiche sociali la conoscenza dei fattori gestionali interni all'Ispettorato, quali l'organizzazione, i processi e l'uso delle risorse.

3. I contenuti della convenzione, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, possono essere oggetto di modifica, anche prima della scadenza dei termini previsti per la verifica degli obiettivi.

Articolo 11

(Poteri ministeriali di vigilanza)

1. Ai sensi dell'articolo 8, commi 2 e 4 lettera d) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dell'articolo 1, comma 3, del decreto istitutivo e dell'articolo 1, comma 2, del presente statuto, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali esercita i poteri di indirizzo e vigilanza sull'Ispettorato. Detti poteri comprendono, in particolare, l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di attività dell'Ispettorato, l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere, l'acquisizione di dati e notizie e l'indicazione di eventuali specifiche attività da intraprendere.

Articolo 12

(Mezzi finanziari)



1. Le entrate dell'Ispettorato sono costituite dalle risorse individuate ai sensi degli articoli 8 e 9, comma 2, del decreto istitutivo e da ogni altra eventuale risorsa.

Articolo 13 *(Bilancio dell'Ispettorato)*

1. Entro il 15 ottobre di ogni anno, il direttore trasmette il bilancio preventivo al collegio dei revisori che lo esamina entro i quindici giorni successivi. Entro il 31 ottobre il direttore, previa delibera del consiglio di amministrazione, trasmette il bilancio preventivo al Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Entro il 31 dicembre, il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il bilancio preventivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore si conforma alle indicazioni del Ministro, ritrasmettendo il bilancio emendato entro trenta giorni. Il decreto di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo definisce le modalità di autorizzazione all'esercizio del bilancio provvisorio.
2. Entro il 15 aprile, il direttore trasmette il conto consuntivo dell'esercizio precedente al collegio dei revisori dei conti, che lo esamina entro i quindici giorni successivi.
3. Entro il 30 aprile, il direttore, previa delibera del consiglio di amministrazione, trasmette al Ministro del lavoro e delle politiche sociali il conto consuntivo, unitamente alla relazione del collegio dei revisori dei conti. Il Ministro, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, approva il conto consuntivo o lo restituisce al direttore indicando le motivazioni della mancata approvazione. Il direttore riformula, ove possibile, il conto consuntivo attenendosi alle indicazioni del Ministro entro trenta giorni. La mancata approvazione del bilancio consuntivo è elemento di valutazione dell'operato del direttore.
4. Il bilancio preventivo e le relative variazioni e il conto consuntivo sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ispettorato entro dieci giorni dall'approvazione.
5. I decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo disciplinano in dettaglio le modalità di redazione del bilancio dell'Ispettorato.

Articolo 14 *(Personale)*

1. Ferme restando le responsabilità vigenti per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, il personale dell'Ispettorato uniforma la propria condotta ai principi e alle regole definiti con i decreti di cui all'articolo 5, comma 1, del decreto istitutivo e ai codici di comportamento di cui all'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.





Consiglio di Stato
Segretariato Generale

N. 372/2016

Roma, addì 15/02/2016

Risposta a nota del

N.

Div.

D'ordine del Presidente, mi prego di trasmettere il numero 83/2016, emesso dalla SEZIONE NORMATIVA di questo Consiglio sull'affare a fianco indicato.

OGGETTO:

REGOLAMENTO:

**STATUTO DELL'ISPETORATO
NAZIONALE DEL LAVORO**

Parere emesso in base all'art. 15 della L. 21 luglio 2000, n. 205.

Allegati N.

**MINISTERO DEL LAVORO E DELLE
POLITICHE SOCIALI UFFICIO
LEGISLATIVO**

(.....)

Gabinetto dell' On. Ministro

ROMA

Segretario Generale

Antonello



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Consiglio di Stato

Sezione Consultiva per gli Atti Normativi

Adunanza di Sezione del 28 gennaio 2016

NUMERO AFFARE 00083/2016

OGGETTO:

Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante "Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro", in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149.

LA SEZIONE

Vista la relazione trasmessa con nota 14 gennaio 2016 n. 171, con la quale il Ministero del lavoro e delle politiche sociali ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Elio Toscano;

Premesso.

1. L'art. 1 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149 ha istituito un'Agenzia unica, denominata "Ispettorato nazionale del lavoro" (di

seguito Ispettorato), per lo svolgimento delle attività ispettive di vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria, già esercitate dagli organi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL, al fine di razionalizzare e semplificare gli interventi, assicurando omogeneità operative ed evitando sovrapposizioni.

Il successivo art. 2 dello stesso decreto legislativo dispone che, con decreto del Presidente della Repubblica ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto n. 400 e su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, è adottato lo statuto dell'Ispettorato, in conformità ai principi e ai criteri direttivi stabiliti dall'art. 8, comma 4, del decreto legislativo n. 300 del 1999.

L'Amministrazione proponente trasmette ora con richiesta di parere lo schema di d.P.R. recante la bozza di statuto dell'Ispettorato.

2. Il testo si compone di un articolo unico e dello statuto allegato, che a sua volta si sviluppa in 14 articoli, che richiamano e integrano i contenuti del decreto legislativo n. 149 del 2015 istitutivo dell'Ispettorato.

L'art. 1 specifica che l'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico, è dotato di autonomia organizzativa e contabile ed è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al controllo della Corte dei conti.

L'art. 2 riporta l'indicazione dei fini istituzionali dell'Ispettorato e le correlate funzioni e attribuzioni.

L'art. 3 individua gli organi dell'Ispettorato (direttore, consiglio di amministrazione e collegio dei revisori), ne disciplina la nomina e fissa in tre anni la durata del mandato, rinnovabile una sola volta.

Gli artt. 4, 5, 6 e 7 individuano funzioni e competenze dei suddetti organi, nonché le regole di funzionamento anche per ciò che si riferisce alla regolare costituzione degli organi collegiali e alla validità delle deliberazioni assunte a maggioranza.

L'art. 8 introduce disposizioni in materia di dirigenza.

L'art. 9 stabilisce che l'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance e del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) del Ministero del lavoro.

L'art. 10 indica i contenuti della convenzione da stipularsi tra l'Ispettorato e il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e precisa che l'atto definisce in particolare gli obiettivi assegnati per un periodo non superiore al triennio, le risorse finanziarie disponibili per il raggiungimento degli obiettivi, le strategie per il miglioramento dei servizi e le modalità di verifica dei risultati di gestione.

L'art. 11 indica i poteri ministeriali di vigilanza del Ministro, evidenziando in particolare l'approvazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, l'approvazione dei programmi di attività, l'emanazione di direttive con l'indicazione degli obiettivi da raggiungere.

L'art. 12 precisa i mezzi finanziari a disposizione dell'Ispettorato.

L'art. 13 definisce i termini temporali per la formazione del bilancio preventivo e del conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Ministro.

L'art. 14 stabilisce, infine, che il personale dell'Ispettorato deve comunque uniformare la propria condotta ai codici di comportamento di cui all'art. 54 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

la relazione ministeriale.

la relazione è corredata degli allegati di rito: relazione illustrativa, relazione tecnico-normativa, relazione tecnica e AIR.

Considerato.

3. Preliminarmente si chiarisce che il presente parere viene reso nel convincimento che l'Amministrazione proponente vorrà acquisire il concerto formale del Ministro dell'economia e delle finanze, prima di sottoporre il provvedimento all'esame delle commissioni parlamentari competenti.

4. Lo schema di regolamento proposto ha la sua fonte primaria nel decreto legislativo n. 149 del 2015, che dà attuazione alla legge delega 10 dicembre 2014, n. 183, la quale a sua volta, nel tratteggiare un nuovo sistema di promozione e di tutela del lavoro, all'art. 1, comma 7, lettera l), ha disposto l'integrazione dei servizi ispettivi del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dell'INPS e dell'INAIL in una Agenzia unica, da istituirsi secondo il modello dell'agenzia governativa disciplinata dall'art. 8 del d.lgs. n. 300 del 1999. Si tratta peraltro di una scelta che rileva sotto due profili: occorre, infatti, tener presente da un lato che le agenzie governative sono preposte allo svolgimento di attività di natura tecnica e operativa sotto la responsabilità ministeriale, dall'altro che i principi e i criteri direttivi a cui devono conformarsi gli statuti delle agenzie governative sono stabiliti dall'art. 8 detto.

Ne consegue che le previsioni dello statuto dell'Ispettorato, quale atto normativo fondamentale che ne disciplina l'organizzazione e il

funzionamento, devono essere conformi al contenuto dell'art. 8 del d.lgs. 300/1999 e che eventuali deroghe sono possibili soltanto se espressamente previste da una fonte di rango legislativo.

Tenendo presenti i suddetti vincoli, si evidenzia che dalla lettura dello schema all'esame emergono talune criticità, sulle quali si ritiene di dover richiamare l'attenzione dell'Amministrazione proponente affinché siano apportati i necessari correttivi al testo proposto.

5. L'art. 1, comma 1, dello statuto, riprendendo le analoghe disposizioni del decreto legislativo n. 149/2015 (art. 1, comma 3) prevede che l'Ispettorato ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotato di autonomia organizzativa e contabile.

Il successivo comma 2 precisa che l'Ispettorato è sottoposto alla vigilanza del Ministro del lavoro e delle politiche sociali e della Corte dei conti.

Tuttavia, né nell'art. 3, ove sono indicate le competenze del direttore quale organo di vertice dell'Ispettorato, né in altra parte dello statuto si prevede il conferimento a detta carica di effettive responsabilità organizzative e, in particolare, del potere di adottare regolamenti interni, preventivamente approvati dal Ministro vigilante, o altri atti di organizzazione di livello inferiore, come espressamente disposto dall'art. 8, comma 4, lettera l) del d.lgs. n. 300 del 1999.

È evidente che si tratta di modifica alla disciplina delle agenzie governative, non prevista dal decreto legislativo n. 149/2015, istitutivo dell'Ispettorato, e neppure attuabile attraverso un regolamento di delegificazione in mancanza di una norma primaria che autorizzi il ricorso a tale strumento per introdurre deroghe all'art. 8 del d.lgs. n. 300/1999. E ciò senza considerare che, ove al direttore non venissero conferiti i necessari poteri organizzativi, l'Ispettorato non fruirebbe

degli spazi di autonomia tipici dell'agenzia governativa con prevedibili incidenze negative sull'operatività e il rischio di possibili contenziosi sulla legittimità delle specifiche disposizioni dello statuto.

Una considerazione è altresì opportuna relativamente al potere ispettivo del Ministro non menzionato nell'art. 11 dello statuto, ove sono dettagliati i poteri di vigilanza di detta Autorità. Pur essendo sottinteso che il richiamo dell'art. 8, comma 4, lettera d), del d.lgs. 300/1999 comprende anche la facoltà del Ministro di effettuare ispezioni, la citazione del potere ispettivo nella disposizione statutaria la renderebbe più chiara e sottolineerebbe l'esigenza di un corretto bilanciamento tra autonomia dell'Ispettorato e poteri di vigilanza.

6. Per quanto concerne le disposizioni dello statuto che attengono al consiglio di amministrazione e al collegio dei revisori va dato atto che le stesse sono conformi alle previsioni dell'art. 3, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 149/2015, quanto a composizione, competenze e modalità di nomina dei membri di entrambi gli organi.

Pur tuttavia, si forniscono di seguito alcuni suggerimenti dei quali l'Amministrazione vorrà tener conto in quanto volti a prevenire possibili incertezze procedurali, tipiche degli organi collegiali.

Relativamente alla convocazione d'urgenza del consiglio di amministrazione (art. 5, comma 4), fermo restando il limite delle dodici ore precedenti la seduta, andrebbe precisato che la stessa può essere effettuata con ogni mezzo utile, in quanto è da escludere che in tali circostanze possa farsi ricorso alla posta raccomandata e, in qualche caso, anche alla stessa PEC, entrambi strumenti previsti per l'inoltro dell'ordinario avviso di convocazione.

Andrebbe, altresì, modificata la disposizione concernente la sostituzione del presidente del consiglio di amministrazione qualora

egli non sia presente alla seduta (art. 5, comma 7), prevedendo che la presidenza venga temporaneamente assunta dal componente più anziano di nomina e, a parità di nomina, più anziano per età.

Gli artt. 6 e 7 dello statuto disciplinano le competenze e il funzionamento del collegio dei revisori.

L'art. 7, comma 1 dello statuto prevede che il collegio si intende regolarmente costituito quando alle sedute sono presenti almeno due membri.

La Sezione rileva che nel caso di difforme posizione dei due componenti, l'organo sarebbe in posizione di stallo.

La criticità potrebbe essere attenuata inserendo nel corpo dell'art. 7 la previsione che alle sedute dell'organo siano convocati e assistano sia i membri effettivi sia i supplenti (di modo che l'eventualità di una partecipazione di due soli componenti sia del tutto residuale), e, a fini di contenimento dei costi, che i componenti partecipino, ove possibile, a distanza, fruendo di collegamenti telematici.

7. Per ultimo, relativamente all'art. 12 (mezzi finanziati), si considera che l'espressione "ogni altra eventuale risorsa" appare alquanto generica. Al riguardo si potrebbe prolungare il comma, precisando che risorse aggiuntive rispetto a quelle previste dagli artt. 8 e 9, comma 2 del decreto istitutivo (finanziamenti a carico dello Stato e riconoscimento delle spese in conseguenza dell'esito di giudizi), potrebbero derivare da compensi per servizi prestati o da altri proventi patrimoniali o di gestione.

7. Sul piano più strettamente formale, si formulano i seguenti suggerimenti:

a. preambolo: il secondo visto, nel quale si richiama l'art. 17 comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è opportuno sia posposto e riposizionato prima del visto in cui si cita la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri;

b. articolo 1 del regolamento:

- è preferibile sostituire il comma 1 come segue: *"È approvato lo statuto dell'Ispettorato del lavoro in allegato 1, che costituisce parte integrante del presente regolamento"*;

- dopo il comma 2 va aggiunta la clausola finale *"Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare"*;

c. statuto:

- nella prima pagina del testo, in alto a destra, dovrà essere inserito un richiamo al regolamento di cui lo statuto è parte integrante, così formulato *"Allegato 1 al decreto del Presidente della Repubblica (articolo 1)"*;

- all'art. 1, comma 1, occorre sostituire la parola "istituato" con "istituita".

P.Q.M.

si esprime parere favorevole con osservazioni.


L'ESTENSORE

Elio Toscano



IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis



IL SEGRETARIO

Maria Luisa Salvini

